

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 104/2020

Oggetto: Lavoro - Apprendistato professionalizzante - Formazione in modalità e-learning o FAD in cassa integrazione guadagni - Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro 29 luglio 2020, n. 527

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in materia di formazione in modalità e-learning o FAD per apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante durante il periodo di cassa integrazione guadagni.

L'INL dichiara la impossibilità di far svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia il rapporto di lavoro che l'obbligo formativo.

L'obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.L.vo n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali *"alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita"*.

Viceversa in caso di riduzione dell'attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato, la formazione può essere somministrata ovviamente nelle ore in cui viene resa la prestazione lavorativa.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Enzo Solaro





All'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano

All'Ispettorato territoriale del lavoro di Varese

e p.c.

*Agli Ispettorati interregionali del lavoro di Napoli, Roma,
Venezia*

Oggetto: formazione in modalità *e-learning* o FAD per apprendisti con contratto professionalizzante in CIG.

In riferimento all'oggetto e alla richiesta di parere pervenuta per il tramite dell'Ispettorato interregionale del lavoro di Milano, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 7976 del 28 luglio u.s., si concorda con la conclusione in ordine alla impossibilità di svolgere attività formativa durante il periodo di cassa integrazione a zero ore, atteso che nel suddetto periodo risulta sospeso sia il rapporto di lavoro che l'obbligo formativo.

L'obbligo formativo per gli apprendisti potrà infatti essere assolto nel periodo di proroga del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 2, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 148/2015 in forza dei quali, tra i destinatari degli ammortizzatori sociali, la legge contempla anche i lavoratori in apprendistato professionalizzante, rispetto ai quali *"alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruita"* (art. 2, comma 4).

Al contrario, come correttamente argomentato dagli Uffici in indirizzo, in caso di riduzione dell'attività lavorativa, ferma restando la proroga del contratto di apprendistato ai sensi delle norme citate, sarà possibile attivare la formazione in modalità *e-learning* o FAD, secondo la disciplina introdotta dal Decreto della Giunta della Regione Lombardia n. 4148 del 3 aprile 2020, nelle ore in cui la prestazione lavorativa viene resa regolarmente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Danilo PAPA

IF